LEDHA

DIRITTI UMANI E DISABILITÀ

UNA RELAZIONE DIFFICILE

CONOSCERE LA CONVENZIONE

Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Fu un vero e proprio "cambio di paradigma" nell'approccio alla disabilità. Grazie alla Convenzione, infatti, la disabilità è uscita dal "recinto" dell'assistenzialismo e della sanitarizzazione, per entrare a pieno nella dimensione dei diritti umani. Si riconosce quindi che la disabilità è una condizione che pone la persona all'interno di una forma di discriminazione e di mancato rispetto dei diritti umani, che impediscono il riconoscimento del suo status di persona e di cittadino. Questo, di conseguenza, limita la piena partecipazione alla vita sociale in condizione di uguaglianza con gli altri.

Con la Convenzione è stata abbandonata la strada dei "diritti speciali" per le persone con disabilità, per imboccare quella che si preoccupa di valutare se, come e in che misura vengono rispettati i loro diritti umani.

Ma che cosa cambia per le persone con disabilità?

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità non è un semplice pezzo di carta. Si tratta invece di uno strumento legale internazionale vincolante. Inoltre, essendo stata ratificata dall'Italia nel 2009 è una legge dello Stato: di conseguenza tutte le norme e le politiche adottate dal nostro Paese devono conformarsi ai principi che sancisce.

La conoscenza della Convenzione rappresenta dunque un elemento fondamentale per le persone con disabilità, i loro familiari e tutto il mondo associativo per essere consapevoli dei diritti e, se necessario, agire per difenderli. Tuttavia, poche persone e poche realtà hanno avuto accesso -anche per questioni linguistiche- ai pronunciamenti e ai documenti elaborati nel corso degli anni dal Comitato delle Nazioni Unite, un organismo che, tra le altre cose, monitora l'applicazione della Convenzione.

Con il progetto “**Diritti umani e disabilità: una relazione difficile**” LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità vuole colmare questa distanza, rendendo fruibile a tutti il lavoro svolto dal Comitato delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità e i suoi principali pronunciamenti (i *General comment*), considerando anche ulteriori documenti e indicazioni di altri enti sovranazionali.

Il progetto è stato promosso in collaborazione con il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi Milano-Bicocca e in particolare attraverso il lavoro della dottoressa Alessia Lovece e la supervisione del professor Massimiliano Verga.

Tra novembre e dicembre 2024 LEDHA ha pubblicato settimanalmente una scheda dedicata all’approfondimento dei *General comment* del Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità.

La pubblicazione di ogni scheda è stata accompagnata da un’edizione speciale della *newsletter* “LEDHAInforma” che ne ha sintetizzato il contenuto, arricchita da un contributo curato da esperti afferenti al mondo associativo o all’università. Questa pubblicazione riunisce tutto il materiale pubblicato nell’ambito di quel progetto.

Laura Abet e Giulia Grazioli

CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE
Franco Bomprezzi

LEDHA

UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

6

GENERAL COMMENT

LEDHA.IT/GC6

Il sesto General comment del Comitato delle Nazioni Unite mette in evidenza come un approccio sulla disabilità basato su approccio medico-assistenziale sia un ostacolo all'applicazione del principio di uguaglianza.

L'analisi è a firma di Laura Abet e Giampiero Griffo

Il *General comment* numero 6 è stato pubblicato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nel 2018 e fornisce l'interpretazione ufficiale dell'articolo 5 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, relativo al tema dell'uguaglianza e della non discriminazione.

Nella sua analisi, **il Comitato ha rilevato come le leggi e le politiche degli Stati Parti tendano a perpetuare un approccio alla disabilità fondato sul modello medico-assistenziale che mette al centro la menomazione, e non i diritti delle persone con disabilità.** Questo approccio impedisce l'applicazione del principio di uguaglianza, perché le persone non sono riconosciute come detentrici di diritti, ma ridotte alla propria menomazione.

Il modello proposto dalla Convenzione, al contrario, ritiene la disabilità un costrutto sociale e insiste perché la stessa sia considerata come uno dei diversi aspetti che caratterizzano l'identità di una persona, ma non l'unico e penalizzante.

Il General comment numero 6 individua e definisce alcuni concetti chiave strettamente legati ad altre disposizioni della Convenzione Onu e che riteniamo utile richiamare:

- **Parità di trattamento e uguale riconoscimento dinanzi alla legge.** Le persone con disabilità, come tutti gli individui, hanno il diritto di essere tutelate dalla legge. Pertanto, si richiede che le forze dell'ordine e la magistratura agiscano in conformità rispetto ai principi della Convenzione e non attuino, nell'amministrare la giustizia, delle discriminazioni.

- **Parità di protezione e benefici dalla legge.** Si chiede che coloro che amministrano la giustizia non perpetuino e alimentino forme di discriminazione. Al tempo stesso, la condizione di uguaglianza, per le persone con disabilità va conseguita sul piano sostanziale, mettendo in atto accomodamenti ragionevoli e forme di supporto individuale che garantiscano pari opportunità per tutti.

- **Accomodamento ragionevole e misure specifiche.** L'accomodamento ragionevole interviene laddove non sia stato possibile, in fase di creazione di una struttura o di un servizio, procedere secondo i criteri della progettazione universale. Le misure specifiche, invece, implicano un trattamento preferenziale, sono valutate sulla base di esigenze individuali e mirano ad accelerare o conseguire in concreto l'uguaglianza delle persone con disabilità.

- **Il divieto di discriminazione va esteso in tutte le sue accezioni**: diretta, indiretta, per associazione, multipla, intersezionale, strutturale, additiva, sotto forma di molestia e come negazione di accomodamenti ragionevoli.

LEGGI IMPERFETTE O INEFFICACI: SERVE UN CAMBIO DI PARADIGMA

di Giampiero Griffo, Disabled People's International Italia
e Laura Abet, responsabile del Centro Antidiscriminazione
Franco Bomprezzi

Sebbene l'uguaglianza e la non discriminazione siano principi di diritto internazionale, la discriminazione basata sulla disabilità continua ad esistere.

Lo scopo del *General comment* numero sei è quello di chiarire gli obblighi degli Stati parti in materia di non discriminazione e uguaglianza.

Un diritto sancito dall'articolo 5 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che ha riconosciuto per la prima volta la titolarità dei diritti umani anche alle persone con disabilità, rifiutando lo stigma negativo che per millenni le ha relegate nell'area della salute. **Gli Stati devono quindi garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità.**

Per molto tempo, invece, si è affermato che gli unici diritti delle persone con disabilità fossero la cura e la riabilitazione della loro limitazione funzionale. Obiettivi, spesso, impossibili da raggiungere. Nonostante il cambio di paradigma introdotto dalla Convenzione Onu, questo modello della disabilità impera ancora oggi in molti sistemi di welfare.

La Convenzione Onu, invece, ha affermato che la condizione di disabilità è un prodotto sociale derivante da barriere, ostacoli e discriminazioni presenti nella società. Questa interazione negativa impedisce alle persone con disabilità di essere considerate cittadini a pieno titolo e di partecipare in uguaglianza di opportunità alla società in cui vivono.

Il modello sociale della disabilità esplicitato nella Convenzione Onu impone un cambio di lettura della condizione delle persone con limitazioni funzionali, che devono essere valutate in comparazione con l'accesso ai diritti e servizi degli altri cittadini per misurare quanto sia distante il trattamento e le opportunità a cui possono accedere.

La violazione continua dei diritti umani nei confronti delle persone con disabilità va combattuta sia a livello politico sia a livello giudiziario oltre che con la richiesta di accomodamenti ragionevoli appropriati. **È importante che le persone "disabilitate" dalla società e le loro famiglie abbiano chiaro questo cambio di paradigma, per promuovere una più consapevole domanda sociale di cambiamento dell'attuale sistema di *welfare* e di accesso ai diritti.**

In questa direzione le politiche per tutti devono includere i cittadini con disabilità favorendone l'inclusione in tutti gli ambiti, ma beneficiando delle risorse di tutta la comunità. Non discriminazione e parificazione di opportunità devono accompagnare le persone con disabilità nel percorso di vita, attraverso appropriati sostegni alla partecipazione.

Una vera uguaglianza delle persone davanti alla legge è possibile solo nella possibilità di scegliere liberamente e deve passare attraverso molti cambiamenti nel nostro sistema giuridico, come ad esempio l'eliminazione degli istituti della interdizione e inabilitazione e il cambiamento del sistema di applicazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno.

In Italia abbiamo anche di positivo la possibilità di utilizzare lo strumento della Legge 67/2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni." Una norma che sancisce il diritto di chi vive una condizione di disabilità a non essere discriminato e che prevede che il Tribunale competente per territorio possa ordinare la cessazione di un atto o di un comportamento che lo discrimina, un risarcimento del danno e un piano di rimozione delle discriminazioni.